ISTITUZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI

Art. 15-ter

Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalita' ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Versione in vigore dal 5 maggio 2001, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Estremi	Legge 30 luglio 1990, n. 217
Capo	II — Patrocinio a spese dello stato nei giudizi civili ed amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-patrocinio-a-spese-dello-stato-per-i-non-abbienti/art-15-ter-condizioni-per-l-ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-stato/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it